

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO – LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84
PIAZZALE PREMUDA, 10 57025 PIOMBINO(LI)
TEL. (0565) 229.21 – FAX. (0565) 229.229

ORDINANZA N. 16/00

(Oggetto: Vigilanza ex articolo 68 del codice del navigazione)

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Piombino,

AVUTO RIGUARDO agli obiettivi fissati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in tema di riordino della legislazione portuale, come successivamente integrata e modificata;

VISTA la propria ordinanza n. 3/98 in data 24 aprile 1998, con cui si fissavano le modalità di esecuzione della vigilanza e del controllo sulle attività economiche che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Piombino;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 15 maggio 1996, con cui è stata individuata la circoscrizione territoriale di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 7 luglio 1999, con cui la circoscrizione territoriale di giurisdizione dell'autorità portuale di Piombino, di cui al Decreto dello stesso Ministro del 15 maggio 1996, è stata estesa ai porti di Portoferraio e Rio Marina;

CONSIDERATO che per effetto di tale decreto l'Autorità Portuale di Piombino ha esteso le proprie competenze in materia di articolo 68 del codice della navigazione anche nei due porti elbani anzidetti;

VISTA la propria ordinanza n. 10/00 in data 2 luglio 2000, con cui dunque, al fine di adempiere ai compiti sopra richiamati, si è proceduto, temporaneamente, ad assicurare l'esecuzione della vigilanza e del controllo sulle attività che si svolgono anche nell'ambito dei porti di Portoferraio e Rio Marina;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 14 novembre 1994 che identifica i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, inerente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, in particolare gli articoli 27, comma 1, lettera b) e articolo 28, comma 9;

VISTA la legge 30 giugno 2000, n. 186, con cui sono state apportate "Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo", in particolare l'articolo 2 che introduce modificazioni e integrazioni all'articolo 16 della legge 84/94;

VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 5203166, in data 11 settembre 1997, n. 5203143 in data 8 settembre 1998, DEM3/sp01100 in data 26 novembre 1999, e DEM3/sp1160 del 10 dicembre 1999;

VISTA la propria ordinanza n. 6 in data 12 maggio 2000, con cui è stato adottato il *Regolamento per il*

transito e la sosta delle merci pericolose e dei connessi servizi portuali e di sicurezza nel porto di Piombino;

RITENUTO dunque opportuno rivedere le modalità di esecuzione di vigilanza in parola alla luce delle indicazioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione anzidette, assicurando uniformità di organizzazione nei tre scali di giurisdizione, individuando le attività da sottoporre ad iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione, 2° comma, stabilendo, altresì, le relative procedure di iscrizione;

SENTITE al riguardo le Commissioni Consultive Locali dei porti di Piombino e di Portoferraio nella seduta congiunta del 21 novembre 2000, ed acquisito il loro parere favorevole;

ACQUISITO il parere del Comitato Portuale espresso con deliberazione n. 33 in data 23 novembre 2000;

CONSIDERATO che i pareri della Commissione Consultiva Locale e del Comitato Portuale risultano, effettivamente, sostitutivi dei pareri delle associazioni sindacali richiamati nell'articolo 68, 2° comma, del codice della navigazione;

IN VIRTU' DEI POTERI CONFERITIGLI,

ORDINA

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Salvo che non sia diversamente indicato, le norme della presente Ordinanza si applicano nei porti e nelle altre aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino (d'ora in avanti, per brevità, denominata più semplicemente *Autorità*).

Articolo 2 Vigilanza

1. Ferma restando la competenza dell'Autorità in ordine alla vigilanza di cui all'articolo 68 del codice della navigazione e 8, comma 3, lettera h) su tutti coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo di giurisdizione dell'Autorità medesima, e fatta salva ogni altra forma di controllo e/o di regolamentazione eventualmente prevista sugli stessi soggetti da parte delle altre Amministrazioni Pubbliche, sono soggette ad *autorizzazione* dell'Autorità tutte le attività diverse da quelle di seguito indicate:

- a) attività e servizi oggetto di altre specifiche normative di settore;
- b) attività e servizi "portuali", come definiti e/o individuati dalle rilevanti norme del codice della navigazione, dalla legge 84/94, nonché da ogni altra norma discendente;
- c) attività svolte su specifica richiesta di terzi in via del tutto occasionale e contingente, per le quali comunque l'ambito portuale, o demaniale, non costituisce elemento essenziale della attività medesima, e sempre che non compromettano il regolare svolgimento delle altre attività portuali;
- d) concessionari di beni demaniali e servizi da parte dell'Autorità, o dell'Autorità Marittima.

2. In particolare non sono soggette ad alcuna ulteriore autorizzazione le seguenti attività:

- a) servizio di pilotaggio (di cui agli artt. 86-96 del cod. nav.);
- b) servizio di rimorchio (di cui all'art.101 del cod. nav.);
- c) servizio di ormeggio (di cui agli artt. 208-214 del regolamento al cod. nav. - parte marittima);
- d) servizio di battellaggio (di cui agli artt. 215-218 del regolamento al cod. nav. - parte marittima);
- e) servizio palombari e sommozzatori (di cui agli artt.204-207 del regolamento al cod. nav. - parte marittima);
- f) gli agenti raccomandatari marittimi (di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135);
- g) gli spedizionieri doganali (di cui alla legge 22.12.1960, n. 1612);
- h) i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- i) la Compagnia Portuali;
- j) le imprese che eseguono lavori pubblici per conto dello Stato, o di altri Enti pubblici;
- k) le imprese portuali di cui all'art. 16 della legge 84/94;
- l) le imprese che esercitano i servizi di interesse generale a titolo oneroso di cui al D.M. (Trasporti) 14.11.1994;
- m) le imprese che effettuano la raccolta degli oli esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali siano stati costituiti consorzi obbligatori;
- n) gli ispettori e i periti dei registri di classificazione navale.

3. Per ottenere detta autorizzazione, e salvo che l'attività non rientri tra quelle per cui è prevista l'iscrizione nel registro di cui al successivo articolo 3, gli interessati dovranno farne richiesta scritta all'Autorità su carta legale.

4. In relazione al tipo di attività, e ai tempi richiesti per il suo svolgimento, l'Autorità potrà chiedere agli interessati di integrare opportunamente la domanda con tutti od alcuni documenti e versamenti previsti per l'iscrizione nel registro, ai sensi e per gli effetti di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 3

Istituzione del registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione

1. Presso l'Autorità è istituito il *registro* di cui al secondo comma dell'articolo 68 del codice della navigazione, sul quale vengono riportati i dati relativi all'individuazione giuridica dell'impresa e gli elementi più rilevanti inerenti all'espletamento dell'attività.

2. A prescindere dal disposto di cui al precedente articolo 2, sono soggetti all'iscrizione nel *registro* coloro che intendono espletare le seguenti attività:

- (a) officine meccaniche, elettromeccaniche ed elettriche;
- (b) demolizioni navali, recupero rottami e materiali vari;
- (c) qualsiasi rifornimento di combustibili e oli lubrificanti a mezzo autocisterne;
- (d) provveditori e fornitori di bordo;
- (e) autotrasporto;
- (f) controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti;
- (g) servizio integrativo antincendio;
- (h) servizio di guardiania e vigilanza;
- (i) lavanderia industriale;
- (j) fornitura e posa di parabordi supplementari a galleggianti;
- (k) servizio chimico di porto;
- (l) compensazioni bussole;
- (m) manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo;
- (n) sabbiatura e pitturazione;
- (o) alaggio e varo imbarcazioni;
- (p) riparazioni navali di qualunque genere;
- (q) carpenteria in legno ed in ferro.

Articolo 4 Deroghe

1. Nel caso in cui sia richiesta l'autorizzazione per lo svolgimento di un'attività tra quelle ricomprese nell'elenco di cui al 2° comma del precedente articolo 3, e nel registro di cui al medesimo articolo non risulti iscritta alcuna impresa, ovvero nessuna impresa di quelle iscritte sia in grado di espletare l'attività in questione, l'Autorità, per ragioni di comprovata necessità, può autorizzare eccezionalmente e temporaneamente, imprese autorizzate ad operare presso altri scali, purché in possesso dei previsti requisiti tecnici e professionali.

Articolo 5 Requisiti per l'iscrizione nel registro

1. Per conseguire l'iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 3, gli interessati dovranno dimostrare di possedere, per l'espletamento dell'attività richiesta, capacità tecniche, professionali, economiche ed organizzative, sia sotto il profilo dei mezzi, che del personale, ritenute idonee dall'Autorità, in rapporto alle relative modalità di espletamento, e alla affidabilità dell'impresa dal punto di vista della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

2. Per le seguenti attività sono, inoltre, richiesti i requisiti a fianco, rispettivamente indicati:

- **RECUPERO ROTTAMI:** possesso dell'autorizzazione ad operare in porto da parte della competente autorità doganale;

- VIGILANZA: sede nei Comuni compresi nella circoscrizione territoriale di giurisdizione dell'Autorità, possesso della licenza prefettizia e di ogni altra autorizzazione di polizia necessaria all'esercizio di attività di guardiana e vigilanza;
- PROVVEDITORIA: disponibilità di idonei depositi merci, rappresentanza con deposito secondo il vigente codice civile;
- LAVORI: idonea struttura aziendale certificata dall'ispettorato del Lavoro, atta a garantire la piena efficienza e sicurezza delle lavorazioni (mezzi, personale qualificato, attrezzature, organizzazione aziendale). Per ciò che attiene ai lavori di *sabbatura* e *pitturazione* dovrà essere acquisito anche il parere della competente USL – Servizio Igiene;
- LAVORI SUBACQUEI: possesso di idonea attrezzatura e personale, regolarmente iscritto e autorizzato ad operare quale palombaro o sommozzatore nel porto di Piombino.

Articolo 6

Motivi ostativi all'iscrizione nel registro

1. Non potranno conseguire l'iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 3, le imprese che:

- si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- le ditte sottoposte ad eventuali rilevanti misure preventive di cui alla vigente normativa antimafia.

Articolo 7

Documenti da presentare per l'iscrizione nel registro

1. Fatto salvo il caso di cui al successivo 3° comma, chiunque intenda ottenere l'iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 3 deve presentare la seguente documentazione:

a) istanza (*in bollo*) avanzata e sottoscritta dal legale rappresentante in nome e per conto dell'impresa, autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, contenente i seguenti dati, oltreché l'elenco dei documenti presentati:

- ragione sociale, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale dell'impresa, oltre alle complete generalità anagrafiche del legale rappresentante;
- indicazione degli eventuali titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'attività;
- indicazione dell'attività per cui si chiede l'iscrizione e delle zone in cui si intende operare;

b) certificato di residenza e stato di famiglia del legale rappresentante, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 (*in carta semplice*);

c) dichiarazione del legale rappresentante (*in carta semplice*) indicante:

- l'elenco dei dipendenti che dovranno operare, completo dei relativi dati anagrafici e qualifiche professionali, ovvero dichiarazione di non avere dipendenti;
- relazione sulla sede, sulle attrezzature e sui mezzi a disposizione, con indicazione dei relativi titoli di disponibilità degli stessi, nonché sulle modalità di svolgimento dell'attività;

d) attestazione che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli di cui all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (*in carta semplice*);

e) copia (*in carta semplice*) della polizza assicurativa contro i danni eventualmente arrecati a cose e/o persone durante lo svolgimento dell'attività richiesta che preveda un massimale non inferiore a £. 1.000.000.000 (unmiliardo) per ogni sinistro (solo per chi opera in porto); l'autorità si riserva di richiedere un massimale diverso in relazione al tipo di rischi connessi allo svolgimento dell'attività di che trattasi;

f) dichiarazione (*in carta semplice*) del legale rappresentante, con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui alla legge 15/68, attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate nella vigente normativa antimafia, e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, che devono essere nominativamente elencati, con l'indicazione del luogo e data di nascita relativi;

g) relazione sulla valutazione dei rischi, con l'indicazione del *Responsabile della sicurezza* ai sensi dell'articolo 4 del D.L.vo 626/94, per le imprese che intendono esercitare l'attività di recupero rottami, bunkeraggio e lavori, a bordo di navi, o a terra (*in carta semplice*);

h) certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero documentazione equivalente per le imprese straniere (*in bollo*), attestante la posizione camerale della impresa, dal quale risulti:

- il nominativo del legale rappresentante;
- che per la stessa non vi sono in atto procedure fallimentari, o di concordato preventivo, o di amministrazione controllata, o di liquidazione coatta;
- che l'impresa non è stata sottoposta negli ultimi 5 anni a misure concorsuali;

i) nel caso di professionisti, certificato (*in bollo*) di iscrizione agli albi professionali (ovvero documentazione equivalente per le imprese straniere);

l) copia autentica (*in bollo*) dell'atto costitutivo della impresa, qualora in forma societaria, e del

provvedimento di nomina del legale rappresentante la stessa;

m) copia della ricevuta di cui al successivo articolo 9;

n) n. 2 (due) marche da bollo, del valore vigente, per atti amministrativi, che saranno restituite qualora l'istruttoria non avesse esito positivo;

o) ogni altra documentazione pertinente, o di informazione, che l'Autorità ritenga opportuno acquisire in relazione alla attività richiesta.

2. Potranno non essere allegati all'istanza i documenti che, in ragione di altre pratiche amministrative dell'impresa, siano già in possesso dell'Autorità; in questo caso, tuttavia, dovrà esserne fatta menzione nella domanda stessa.

3. Qualora un'attività, per il cui espletamento, ai sensi della presente Ordinanza, è richiesta l'iscrizione nel registro, sia scopo di concessione di beni demaniali marittimi, l'Autorità, in deroga alle presenti disposizioni, a seguito del rilascio del relativo titolo concessorio, procederà automaticamente all'iscrizione in parola, riportando nel registro gli estremi dell'atto.

Articolo 8 Istruttoria

1. Verificata la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione a corredo, in conformità al precedente articolo 7, l'Autorità darà avvio all'istruttoria volta all'acquisizione dei pareri di rispettiva competenza dell'Autorità Marittima locale, della Guardia di Finanza, della Dogana, della P.S., e di ogni altro Ente che essa ritenga opportuno sentire in relazione alla particolare attività di interesse.

Articolo 9 Spese di istruttoria

1. Per le spese di istruttoria, quale contributo forfetario, l'impresa istante dovrà versare, alternativamente, o su CC/B n.31425.34, intestato all'Autorità Portuale di Piombino, presso il Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Piombino, o su CC/P n. 11029576, intestato all'Autorità Portuale di Piombino, con l'indicazione della causale (*Iscrizione nel registro ex art.68 del codice della navigazione*) una somma di **£. 150.000** (centocinquantamila).

Articolo 10 Certificato di iscrizione

1. Qualora l'istruttoria si concluda positivamente, giusta determinazione del Presidente, l'impresa verrà iscritta nel registro di cui al precedente articolo 3, e ad essa sarà rilasciato un **certificato di iscrizione** conforme al modello allegato alla presente ordinanza.

2. Il certificato di iscrizione non esonera comunque gli interessati dal munirsi della(e) altra(e) specifica(he) autorizzazione(i) eventualmente prevista(e) dalle vigenti disposizioni.

Articolo 11 Comunicazione annuale

1. Coloro che sono iscritti nel registro di cui al precedente articolo 3, dovranno comunicare all'Autorità *entro il 31 dicembre* di ogni anno, pena la cancellazione dal registro stesso, il loro intendimento di proseguire l'attività nell'anno successivo.

2. Detta comunicazione, da redigere su *carta semplice*, dovrà riportare altresì ogni eventuale successiva variazione ai dati e/o agli elementi forniti all'Autorità in sede di iscrizione, o dell'ultima comunicazione, presentando, se del caso, idonea documentazione integrativa.

3. In caso di assenza di variazioni, la comunicazione dovrà riportare una specifica dichiarazione al riguardo resa e sottoscritta, sotto la sua diretta responsabilità, dal legale rappresentante.

Articolo 12 Cancellazione dal registro

1. L'Autorità procederà alla cancellazione dal registro di cui al precedente articolo 3 delle imprese per uno dei seguenti motivi:

- a) per rinuncia formale degli interessati;
- b) cessazione dell'attività o mancata comunicazione annuale di cui al precedente articolo 11;
- c) per gravi carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
- d) per gravi e ripetute violazioni agli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dall'Autorità, ovvero dall'Autorità Marittima;
- e) per perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione, o sopravvenienza di uno dei motivi ostativi all'iscrizione;
- f) per decesso del titolare della ditta individuale, o del legale rappresentante (nel caso di persone giuridiche) e, dalla data di morte, conseguente decorso di mesi 6 (sei) senza che sia avvenuta, nei modi di legge, la sostituzione del defunto legale rappresentante, o se avvenuta, non comunicata all'Autorità;
- g) mancata comunicazione delle variazioni intervenute all'impresa ai sensi del precedente articolo 11;
- h) violazione di norme antinfortunistiche previdenziali, assistenziali, o sul collocamento;
- i) decadenza, revoca, o mancato rinnovo della concessione demaniale marittima, nel caso di imprese previsto dal 3° comma del precedente articolo 7.

3. All'atto della cancellazione dal registro, l'Autorità provvederà al ritiro del certificato di iscrizione.

Articolo 13 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento per tutte le pratiche inerenti connesse all'esecuzione della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90, e sue applicazioni, è il Responsabile

dell'Area Giuridico – Amministrativa - Contabile
dell'Autorità.

Articolo 14
Decorrenza

1. La presente Ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2001. A partire da tale data sono abrogate le ordinanze 3/98 e 10/2000 citate nelle premesse, nonché ogni altra disposizione incompatibile, o contraria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

2. I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.

Piombino, 6 dicembre 2000

TULLIO TABANI